

Le verifiche sulla rendicontazione degli agenti contabili

A cura di: anna maria mangiapelo – Commercialista in Torino

NORME DI RIFERIMENTO

TESTO UNICO ENTI LOCALI:

- ART. 93: classificazione diverse tipologie di agente contabile
- ART. 153 COMMA 7: Economo
- ART. 223: verifiche ordinarie di cassa
- ART. 224: verifiche straordinarie di cassa
- ART. 226: conto del Tesoriere
- ART. 233: resa del conto degli agenti contabili

ALTRE NORME:

- PUNTO z ART.1 DEL D.P.R.194/96
- ARTT. 138-139 DEL D.LGS 174/2016

PRASSI

- DOCUMENTO N. 8 PRINCIPI DI VIGILANZA CNDCEC

NORME DI RIFERIMENTO

Articolo 93 Responsabilità patrimoniale

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. **Il tesoriere ed ogni altro agente contabile** che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. **Gli agenti contabili** degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 2440/1923, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 1214/1934.
4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

NORME DI RIFERIMENTO

Articolo 153 Servizio economico-finanziario: si riporta solo il comma 7

---- omissis ----

7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.

NORME DI RIFERIMENTO

Articolo 223 Verifiche ordinarie di cassa

1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'art.233.
2. Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente.

NORME DI RIFERIMENTO

Articolo 224 Verifiche straordinarie di cassa

1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.

1-bis. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa.

NORME DI RIFERIMENTO

Articolo 226 Conto del tesoriere

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'art. 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

2. Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all'allegato n. 17 al D. Lgs. 118/2011. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:

- a) gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa;
- b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
- c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime;
- d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

NORME DI RIFERIMENTO

Articolo 233 Conti degli agenti contabili interni

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, co 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:
 - a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
 - b) la lista per tipologie di beni;
 - c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
 - d) la documentazione giustificativa della gestione;
 - e) i verbali di passaggio di gestione;
 - f) le verifiche ed i scarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
 - g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'art 160.

NORME DI RIFERIMENTO

D.P.R. 194/96

Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

N.B. il regolamento che qui si richiama è stato aggiornato con le norme entrate in vigore successivamente. Ai fini dell'attuale analisi la lettera in esame rimane in vigore:

Art. 1. Approvazione di modelli e schemi contabili

1. Sono approvati i seguenti modelli e schemi contabili, allegati al presente regolamento e facenti parte dello stesso:

(omissis)

z) il modello n. 21, relativo al conto della gestione dell'agente contabile delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

NORME DI RIFERIMENTO

DLGS. 174/2016 – Codice della giustizia contabile

Art. 138 (Anagrafe degli agenti contabili)

1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.
2. Presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.
3. Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, è consentito l'utilizzo delle modalità stabilite con i decreti di cui all'art. 6 co 3.
4. I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d'udienza.
5. All'anagrafe di cui al co 2 possono accedere le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti, secondo modalità stabilite ai sensi dell'art. 6, co 3.

NORME DI RIFERIMENTO

DLGS. 174/2016 – Codice della giustizia contabile

Art. 139 (Presentazione del conto)

1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.
2. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.
3. Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia.

Per **AGENTE CONTABILE** si intende la persona fisica o la persona giuridica che, per vincolo contrattuale o per compiti di istituto inerenti al proprio rapporto di lavoro, è tenuto a maneggiare denaro, valori o beni di proprietà dell'Ente pubblico

Sono agenti contabili coloro che

- effettuano pagamenti e riscossioni;
- riscuotono somme dovute allo Stato o agli enti o quelle connesse con la contrazione di debiti;
- hanno la disponibilità di denaro, valori e materie.

Sono agenti contabili:

- il tesoriere, incaricato di riscuotere e pagare, in base a preventiva ed apposita convenzione;
- il responsabile incaricato della gestione del servizio di cassa economale e delle eventuali casse periferiche;
- agente incaricato della riscossione in base ai ruoli;
- il dipendente incaricato della riscossione delle entrate o dell'esecuzione dei pagamenti diretti, di qualunque natura e provenienza;
- i terzi incaricati, per contratto o convenzione, di utilizzo di denaro pubblico o individuati quali consegnatari, di generi ed oggetti, afferenti all'ente pubblico;
- tutti coloro che utilizzano denaro

AGENTI CONTABILI - CLASSIFICAZIONE

COLLOCAZIONE

- Agenti interni
- Agenti esterni

BENE GESTITO

- Agenti a denaro:
gestiscono/maneggiano
denaro pubblico
- Agenti a materia:
gestiscono beni mobili

AGENTI CONTABILI - CLASSIFICAZIONE

LEGITTIMAZIONE

- Agenti di diritto: economo e suo sostituto, nominati con atto formale
- Agenti di fatto: coloro che gestiscono somme in maniera effettiva, senza atto formale

FUNZIONE SVOLTA

- Agenti della riscossione
- Agenti del pagamento
- Agenti consegnatari di beni

SUB-AGENTI

Possono essere nominati sub-agenti gli agenti contabili a denaro, ad eccezione dell'economista.

Si occupano di gestioni parziali.

Efettuano il riversamento delle somme e la relativa resa del conto all'agente contabile principale, appositamente individuato.

L'agente contabile principale non risponde delle azioni del proprio sub-agente, se non per colpa a lui imputabile.

REGOLAMENTO

La disciplina che regola il funzionamento degli agenti contabili può essere inserita nel regolamento di contabilità dell'ente o essere oggetto di uno specifico regolamento.

Nel regolamento sono previste:

- attribuzione di funzioni
- operazioni effettuabili
- modalità di tenuta dei registri
- limiti di importi
- limiti di tempo per il versamento alla tesoreria
- modalità di rendicontazione
- forme di controllo

COMPITI DELL'AGENTE CONTABILE

L'agente contabile ha l'obbligo di:

- operare nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari di riferimento, garantendo il buon andamento della gestione affidata;
- tenere costantemente aggiornati i risultati di detta gestione;
- conservare in modo adeguato tutta la documentazione a corredo delle attività di competenza;
- trasmettere, ai sensi dell'art. 139 del D.lgs. n.174/2016, entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il conto della propria gestione al Responsabile del procedimento, che, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto (conto giudiziale), provvede ad inserirlo, unitamente alla documentazione obbligatoria presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, territorialmente competente.

IL CONTO DELLA GESTIONE

Gli agenti contabili devono presentare il conto della gestione all'ente locale entro 30 giorni dal termine dell'esercizio.

L'ente locale deve depositare i conti della gestione entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto alla corte dei conti.

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Trimestralmente:

- verifica ordinaria di cassa
- verifica tesoreria
- verifica agenti contabili

in sede straordinaria:

verifica di cassa in caso di variazione sindaco

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE

- Individuazione dei responsabili della gestione della cassa;
- acquisizione di un'attestazione circa i c/c aperti presso il sistema bancario e postale e presso le tesorerie dello stato (numero, oggetto, agenti abilitati e sostituti, ecc.);
- esame delle convenzioni disciplinanti il servizio di cassa o di tesoreria e della loro regolare sussistenza;
- verifica delle modalità di acquisizione delle entrate e dell'erogazione delle uscite;
- verifica dei sistemi contabili in uso per la contabilizzazione delle entrate e delle uscite;
- riscontro delle risultanze contabili emergenti dalle scritture (giornale di cassa - situazione di diritto) con quelle fornite dal sistema bancario e postale e dalle tesorerie dello stato (situazione di fatto).

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE (segue)

- verifica della concordanza tra la situazione di diritto e quella di fatto attraverso la somma algebrica (c.d. Riconciliazione) delle partite sospese (titoli di riscossione e di pagamento inestinti, riscossioni e pagamenti non contabilizzati, accrediti ed addebiti eseguiti dall'istituto di credito cassiere e non contabilizzati nelle scritture dell'ente, ecc.)
- verifica eventuali conti correnti postali di cui gli agenti possono avvalersi per l'espletamento di particolari servizi.
- verifica titoli, fidejussioni, lasciti.
- formalizzazione del verbale

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE (segue)

Nell'ambito delle verifiche trimestrali prescritte dall'art. 223 del TUEL ricade anche quella relativa all'utilizzo da parte dell'ente dell'anticipazione di tesoreria, con il fine di controllare che:

- la stessa sia assunta nei limiti di cui all'art. 222 del TUEL.
- sia stata preventivamente autorizzata con delibera dell'organo esecutivo
- rispetti le condizioni stabilite nella convenzione di tesoreria con particolare riferimento ai tassi applicati.

(Principio n. 8 CNCDEC – 2019)

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE (segue)

A campionamento:

- conformità al regolamento di contabilità delle tipologie di spesa
- corretta rendicontazione delle spese
- assunzione dei relativi impegni in contabilità
- periodico reintegro del fondo economale
- tenuta e aggiornamento del registro di cassa
- adempimento degli obblighi fiscali
- rispetto limiti dell'anticipazione economale

ANAGRAFE DEGLI AGENTI CONTABILI

L'Organo di revisione verifica, ai sensi dell' art. 138 del D.lgs. 174/2016 (codice di giustizia contabile), che l'ente locale abbia provveduto a comunicare alla sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti i **dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili** e tenuti alla resa di conto giudiziale.

L'Organo di revisione deve verificare che l'ente locale abbia individuato un **responsabile del procedimento** che provveda al deposito presso la sezione competente, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno.

Nel caso in cui l'organo di revisione rilevi la presenza di agenti contabili "di fatto" invita l'ente locale a procedere alla regolarizzazione formale, anche mediante l'individuazione di un agente contabile di diritto e l'adozione di un apposito provvedimento.

METODOLOGIA DEL CONTROLLO

La verifica è finalizzata ad accertare:

- a) il corretto svolgimento delle procedure;
- b) la regolarità dell'aggiornamento e delle rilevazioni;
- c) la corrispondenza della giacenza fisica con le risultanze «di diritto» della contabilità;
- d) il corretto adempimento degli obblighi di rendicontazione;
- e) l'adempimento degli obblighi fiscali;
- f) la conformità dell'attività rispetto alle previsioni regolamentari

Approccio sostanziale.

(da: PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI - Controlli sugli agenti contabili e verifiche di cassa- principio n. 8)

CORTE CONTI SEZ. GIURISDIZIONALE REGIONE MARCHE SENTENZA 15/2022

Il comma 2 dell'art. 139 del Codice di giustizia contabile esige, oltre alla previa parificazione del conto dell'agente contabile, anche il deposito, unitamente al medesimo, della relazione degli organi di controllo interno, adempimento che negli enti locali compete all'organo di revisione.

La verifica del revisore sui conti giudiziali degli agenti contabili si riconnette alla regolarità sostanziale della gestione del contabile, al fine di rilevarne eventuali incongruenze ed anomalie, anche sulla scorta degli esiti delle verifiche di cassa e degli altri controlli a lui medesimo intestati dagli artt. 223 e 239 del TUEL.

CORTE CONTI SEZ. GIURISDIZIONALE REGIONE MARCHE SENTENZA 15/2022 (segue)

Il ruolo del revisore non può limitarsi alla mera presa d'atto dell'avvenuta presentazione dei conti giudiziali da parte degli agenti contabili interessati e del relativo deposito.

Incombe sul revisore uno specifico obbligo di immediata denuncia alla procura regionale contabile dei danni erariali riscontrati.

L'omessa o tardiva denuncia del danno da parte del revisore, ove dolosa o gravemente colposa, espone lo stesso a personale responsabilità, per il concorso nel danno causato dall'agente contabile o, a diverso titolo, ove alla sua inerzia consegua la prescrizione della pretesa erariale (art. 1, comma 3, Legge n. 20/1994).

Grazie per l'attenzione